



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0001963/I Data: 03/02/2016 12:07

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV, VII e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo – PUGSS (ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999)” - Reg. Gen. n. 255

Ad iniziativa del Consigliere Gennaro Oliviero.
Depositata in data 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VII e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 03 FEB 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

23/1/2016
0011566/I
Silella L.M. 1
J

Napoli, 28 gennaio 2016

Prov. 08/SP

Alla Segreteria Generale
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- SEDE -

Oggetto: Trasmissione PdL "Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - (ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999)"

Il sottoscritto **Gennaro OLIVIERO**, Consigliere afferente al Gruppo Consiliare "Partito Democratico", con la presente, trasmette alla S.V. il PdL riportato in oggetto, a firma dello stesso.

Con i migliori Saluti

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0001566/I Data: 28/01/2016 15:53
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



- Gennaro OLIVIERO (PD) -

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 255

280116
L. Amabile




*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Proposta di legge

**“ Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo - PUGSS”
(ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999)**

**A firma di
Gennaro Oliviero (PD)**

 ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 255



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

RELAZIONE TECNICA

La mancata mappatura digitale dei Sottoservizi ed i ritardi dell'attività di conoscenza dell'infrastrutturazione a rete del territorio

In rapporto alle problematiche della mancata conoscenza e mappatura digitale dei reali sottoservizi presenti nel sottosuolo, manca oggi una significativa esperienza nella progettazione coordinata delle diverse reti tecnologiche. In linea generale, si è appurato che questa conoscenza è piuttosto scarsa o molto frammentata, nel senso che è dispersa fra tutti gli operatori che gestiscono i vari sottoservizi, ognuno dei quali dispone, nel migliore dei casi, dei dati cartografici (quasi sempre sono solo dati cartacei) delle proprie condotte. Diverse volte, infatti, si scopre – ad esempio - la disponibilità di tubazioni in disuso dove si vanno a realizzare nuove infrastrutture. Ciò che manca è una cabina di regia, un soggetto unico che abbia il quadro completo della situazione in modo da poter dirimere eventuali sovrapposizioni. Ruolo che spetta istituzionalmente ai comuni, titolari della gestione del demanio pubblico.

Si ripropone così un tema di cui si parla da anni, il catasto digitale del sottosuolo. La disponibilità di un catasto dedicato alle infrastrutture del sottosuolo ha decisamente un ruolo determinante per abbattere i costi di gestione e di realizzazione delle reti e per semplificare la pianificazione di nuovi progetti. Un simile strumento, ovviamente, semplifica il lavoro di tutti gli operatori dei sottoservizi che, potendo accedere a una banca dati aggiornati che riporta i dati aggiornati relativi alle infrastrutture, potrebbero procedere più tranquilli nei loro interventi. Sono ormai molti i casi in cui durante i normali lavori di escavazione per la posa di un cavo ci si trova di fronte ad episodi dove per errore si tranciano cavi di reti di altri operatori.

Quali le principali criticità che ancora frenano la realizzazione di questo progetto? Realizzare un catasto elettronico che contenga tutte le informazioni relative ai sottoservizi presenti in un determinato territorio, con l'indicazione chiara, precisa e georeferenziata di reti e impianti e di tutte le loro caratteristiche (profondità di posa, materiali utilizzati, anno di realizzazione, manutenzioni eseguite, ecc.) non è un'operazione semplice e che può essere realizzata in modo rapido. Si tratta, infatti, di attivare un processo, fatto di regole chiare e precise, di piattaforme tecnologiche in grado di governare ed integrare dati che provengono da sistemi di georeferenziazione e banche dati diversi. Un processo che richiede investimenti importanti, ma che porterebbe benefici enormi non solo per gli operatori del settore o per gli investitori, ma per la collettività.

Questa esigenza è presente presso i vari livelli delle amministrazioni? A livello di amministrazione centrale, la creazione di un catasto delle infrastrutture è un tema all'attenzione del Dipartimento delle comunicazione del Ministero dello sviluppo Economico (MISE). La sua istituzione, ad esempio, era uno degli obiettivi strategici fissati nell'Agenda Digitale del governo Monti e misure in tal senso erano previste nella bozza del Decreto del Fare del governo Letta, ma purtroppo gli articoli sono stati cancellati nella versione definitiva del documento. Tra l'altro, proprio il MISE ha affidato a Infratel Italia (Infrastrutture e



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

Telecomunicazioni per l'Italia), società in-house del Ministero e soggetto attuatore del Programma Banda Larga, di costituire un gruppo di lavoro per definire le specifiche tecniche del catasto delle infrastrutture. Insomma, la centralità dell'opera è riconosciuta, sebbene non sia sempre chiaro quale livello di priorità le venga affidato.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

RELAZIONE FINANZIARIA

All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio; attraverso le misure POR FERS 2014/2020 – Programma di investimento per lo sviluppo regionale, II – ICT E AGENDA DIGITALE

Allocazione risorse

Strategie regionali: Campania Innovativa

Asse: II – ICT E AGENDA DIGITALE

Obbiettivi tematici: OT2 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

%: 8,0 %

Importo: 533.951.931 €



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 1
(Finalità e oggetto)**

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina il settore infrastrutturale (rete idrica, rete fognaria, pubblica illuminazione, rete telefonica, metanodotto, gasdotto, ect), l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche.
2. Tale legge stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale in materia e dalle direttive europee.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Articolo 2
(Disciplina per l'utilizzo del sottosuolo)

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:
 - a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;
 - b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.
2. La presente legge detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:
 - a) reti di acquedotti;
 - b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
 - c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
 - d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
 - e) reti di teleriscaldamento;
 - f) condutture di distribuzione del gas.
3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.
4. L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 3
(Funzioni dei Comuni)**

1. I comuni provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999:
 - a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 6;
 - b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
 - c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
 - d) ad assicurare il collegamento con l'Osservatorio risorse e dei sottoservizi, istituito presso gli uffici del SIT della Regione Campania ed il cui funzionamento sarà regolamentato da apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge ai fini dell'aggiornamento della banca dati.
2. Al fine di costituire la necessaria base informativa a disposizione della utenza pubblica e privata e assicurare il massimo grado di efficienza e protezione delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pubblica e privata incolumità, le amministrazioni comunali si dotano di specifico database relativo a tutte le reti di sottoservizi omogenee, a copertura territoriale, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) regionale.
3. La mappatura con tecnica georeferenzata delle reti tecnologiche e delle reti di servizi presenti nel sottosuolo deve essere oggetto di sistematica attività di revisione e affinamento tale da consentire l'individuazione del contenuto minimo obbligatorio per la costruzione del database delle reti di sottoservizi di cui al comma 1.
4. Entro e non oltre 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali, anche avvalendosi degli operatori/gestori di servizi, per le attività di implementazione e aggiornamento della mappatura, sono obbligate a dotarsi della infrastruttura informatizzata di cui ai commi 2 e 3.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 4
(Funzioni delle Province)**

1. Le province nelle more del riordino della legislazione statale provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999:

a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;

b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

Articolo 5
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
 - a) l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS, stando alle norme tecniche previste dalla legge 164 del 2014;
 - b) la promozione di azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al successivo art.7;
 - c) la promozione di studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;
 - d) la fissazione di criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale stando a quanto stabilito dalla legge n.164 del 2014;
 - e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati;
 - f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici quali sedi comunali, scuole e ospedali e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Articolo 6

(Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo - PUGGS)

1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), la cui elaborazione dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di un sistema GIS degli elementi analizzati che dovranno essere rappresentati su carte georeferenziate sovrapponibili ed organizzate in un database informatico.
2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Articolo 7
(Realizzazione delle infrastrutture)

1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi della presente legge, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.
2. L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l'autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all'Osservatorio risorse e sottoservizi.
3. Qualora l'infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.
5. Nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall'ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) con le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 8
(Gestione delle infrastrutture)**

1. L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da apposita convenzione con il Comune, che prevede:
 - a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
 - b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, alla Regione Campania servizio SIT;
 - c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
 - d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
 - e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.
2. Le reti dei servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiate sono regolati da apposito contratto di servizio.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Articolo 9
(Norma finanziaria)**

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio; attraverso le misure POR FERS 2014/2020 – Programma di investimento per lo sviluppo regionale, II – ICT E AGENDA DIGITALE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

Articolo 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Gennaro OLIVIERO (PD)